

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (70)1350

Vol. 1970/0203

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(70) 1350 def.

Bruxelles, 27 novembre 1970

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che sospende parzialmente il dazio autonomo
della tariffa doganale comune sugli sgombri
freschi, refrigerati o congelati, interi,
decapitati o in pezzi, destinati all'industria
di trasformazione
(ex 03.01 B I m) 2)

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

NOTA INTRODUTTIVA

Con il suo regolamento (CEE) n./70 del 1970, il Consiglio ha sospeso sino al livello del 7 % con scadenza al 31 gennaio 1971, il dazio autonome della TDC sugli sgombri freschi refrigerati o congelati, interi, decapitati o in pezzi, destinati all'industria di trasformazione, della sotto-voce ex 03.01 B I a) 2 cc).

Benchè inizialmente ne fosse stato prevista la validità sino al 14 febbraio 1971, la sospensione, che si basa sull'articolo 28 del Trattato, sarà limitata al 31 gennaio 1971 ; per ragioni di ordine giuridico, dal 1° febbraio 1971, data in cui entrerà in applicazione il regolamento sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, ogni sospensione di dazi per i prodotti in questione deve basarsi sull'articolo 43 del Trattato.

Sulla base di questo articolo, è pertanto opportuno sospendere sino al livello del 7 % il dazio autonome della T.D.C. per gli sgombri sopra indicati, per il periodo dal 1° febbraio al 14 febbraio 1971.

Questo è lo scopo del progetto allegato.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che sospende parzialmente il dazio autonomo della tariffa doganale comune sugli sgombri freschi, refrigerati o congelati, interi, decapitati o in pezzi, destinati all'industria di trasformazione (ex 03.01 B I m) 2)

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

Il Consiglio delle Comunità europee,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed in particolare l'articolo 43,

Visto la proposta di regolamento presentata dalla Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Considerando che con regolamento (CEE) n./70 del 1970 (1) il Consiglio ha sospeso sino al livello del 7 %, con scadenza al 31 gennaio 1971, il dazio autonomo della tariffa doganale comune sugli sgombri freschi, refrigerati o congelati, interi, decapitati o in pezzi, destinati all'industria di trasformazione, della sottovoce ex 03.01 B I a) 2 cc) ; che non è stato constatato un miglioramento della situazione concernente l'approvvigionamento in sgombri delle industrie di trasformazione della Comunità ; che è opportuno sospendere sino al livello del 7 %, sino al 14 febbraio 1971, il dazio autonomo della tariffa doganale comune sugli sgombri summenzionati :

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il dazio autonomo della tariffa doganale comune sugli sgombri freschi, refrigerati o congelati, interi, decapitati o in pezzi, destinati all'industria di trasformazione della sottovoce ex 03.01 B I m) 2 della tariffa doganale comune è sospeso al livello del 7 % con decorrenza dal 1° febbraio 1971 sino al 14 febbraio 1971. I benefici di tale sospensione è subordinato alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(1) G.O. delle Comunità europee n. del

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente